

N. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Norme in tema di reclutamento dei professori
e dei ricercatori delle università

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che ripropone con alcune modifiche la proposta di legge n. 2457 già presentata alla Camera dei deputati nella precedente legislatura, si prefigge due obiettivi: la riaggregazione del corpo docente universitario, da un lato, attraverso la valorizzazione del concetto di funzione su quello di *status*, privilegiando, dunque, l'aspetto dinamico della vita universitaria rispetto all'elemento statico, nello spirito - peraltro - della più recente ed aggiornata legislazione universitaria; la riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari, dall'altro, attraverso la modifica del meccanismo concorsuale. Obiettivi, peraltro, fra loro strettamente intrecciati e interdipendenti.

La storia, antica e recente, della Università italiana ha, infatti, chiaramente mostrato come il vero nodo di una seria e profonda riforma del sistema universitario nel suo complesso risieda nel meccanismo concorsuale di reclutamento ancora vigente il quale, nonostante gli interventi man mano operati, ha continuato ad essere fonte di malcostume, se non addirittura di immoralità: e ciò, con grave pregiudizio sia per la didattica universitaria che per la ricerca scientifica. La riprova è data dal fallimento dei tentativi, finora fatti, di parziale modifica (ad esempio, l'estrazione a sorte dei commissari di concorso, quindi l'introduzione del sistema misto elezione-sorteggio), che hanno messo in chiaro come i rimedi fossero peggiori del male. Si pone, pertanto, l'improcrastinabile esigenza di una riforma radicale del meccanismo concorsuale, tale da ridare respiro all'istituzione universitaria e maggiore certezza e serenità ai suoi operatori.

Premesso, dunque, e acquisito che alla cultura della *cooptazione* non è riuscita finora a subentrare una cultura veramente

alternativa di selezione dei docenti universitari, si può almeno intervenire su di essa, rendendola più democratica e responsabile, sdrammatizzando il momento concorsuale sia per i commissari che per i candidati, elevandone - in ultima analisi - il livello di equità e di moralità, nell'interesse dell'istituzione universitaria e del Paese tutto. Ed al raggiungimento di questo obiettivo mira, appunto, l'articolo 4 del presente disegno di legge, con l'allargamento delle commissioni giudicatrici a tutti i professori del settore scientifico-disciplinare di pertinenza (ed eventualmente a quelli del settore scientifico-disciplinare strettamente affine) e la connessa eliminazione di tutti i «giochi e giochetti» che, nel sistema attualmente in vigore, si sviluppano attorno alla formazione delle commissioni concorsuali (con grande risparmio, peraltro, di spese postali e telefoniche); con la responsabilizzazione di ciascun commissario, che sarà tenuto ad esprimere un giudizio individuale analitico e motivato sulla produzione scientifica di ciascun candidato propedeutico al giudizio sintetico (il che comporterà l'attento e ponderato esame delle pubblicazioni ricevute, nonchè il continuo aggiornamento sulla produzione scientifica del settore scientifico-disciplinare di pertinenza, con un salutare ritorno, dunque, agli studi e la fine, anche qui, dei vari «giochi e giochetti» che oggi caratterizzano i momenti «collegiali» di decisione); con la pubblicazione di tali giudizi sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, mirata all'ulteriore responsabilizzazione dei commissari e alla chiarezza e trasparenza dell'atto scientifico-amministrativo, e la conseguente trasformazione dello stesso *Bollettino* da organo di informazione meramente burocratico-amministrativa in palestra scientifico-critica e metodologica. Con la formazione, infine, degli albi di idonei, da cui le Facoltà universitarie possono at-

tingere per le chiamate in rigoroso ordine di priorità, si tende a dare agli operatori universitari quella certezza del diritto e quella serenità, senza le quali difficilmente si può sperare in un progresso scientifico e culturale di lungo respiro. Nè, d'altra parte, si può accettare il concetto di decadenza dalla idoneità (così come prospettato, al riguardo, in diversi disegni di legge finora circolati), se non nella misura in cui esso venisse applicato anche agli operatori oggi in ruolo: giacchè, si decade forse dal diploma di maturità o da quello di laurea?

Strettamente legato, però, all'obiettivo della razionalizzazione e moralizzazione del sistema concorsuale è - come si diceva - l'altro obiettivo, quello della riagggregazione del corpo docente, senza la quale anche la riforma del meccanismo concorsuale rischierebbe di essere vanificata: chè difficilmente un nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari reggerebbe all'urto e all'aggiramento delle potenti *lobbies* accademiche oggi esistenti in Italia, senza un contestuale cambiamento dei rapporti di forza all'interno del mondo accademico, che si presenta, quindi, come prioritario e propedeutico alla riforma del sistema concorsuale. Non bisogna, infatti, dimenticare gli esiti cui è pervenuto, in fase di applicazione, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'ultimo provvedimento, vecchio ormai di quindici anni, che nella sua organicità ha teso ad introdurre elementi di innovazione nell'anchilosato sistema universitario italiano: il quale, dopo un primo periodo in cui ha dispiegato benefici effetti in termini di riagggregazione del corpo docente universitario, con conseguente ripresa di produttività del sistema stesso, ha finito con l'essere svuotato dal risorgente corporativismo delle baronie universitarie, come mostrano in modo chiaro - e, si direbbe, arrogante fino alla sfacciataggine - le più recenti vicende concorsuali. Donde appare palese il nesso inscindibile, sopra rilevato, tra riforma del sistema concorsuale e riagggregazione del corpo docente: ed alla esigenza di ristabilire questo nesso è, appunto, diretta l'innovazione prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge,

l'istituzione, cioè, del ruolo unico dei professori universitari (peraltro, già oggi inquadrati in un ruolo unitario che contempla, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 come pure della successiva legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici, parità di stato giuridico per le due fasce di docenti in quelle che sono le funzioni fondamentali caratterizzanti del sistema universitario, la didattica e la ricerca scientifica), in cui transiterebbero, in sede di prima applicazione della legge, gli attuali professori ordinari, nonchè gli attuali professori associati con almeno nove anni di anzianità e, man mano, gli altri associati, alla maturazione di detta anzianità, con conseguente valorizzazione del concetto di esperienza, divenuto imprescindibile nella più moderna metodologia di ricerca scientifica.

In questa chiave, particolare rilevanza assume l'articolo 2, teso alla promozione e verifica della produzione scientifica del professore di ruolo, specie con la pubblicazione, contemplata nel comma 3 dello stesso articolo, delle relazioni sulla ricerca scientifica, sia individuali che collettive, sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università, tesa, anch'essa, alla massima responsabilizzazione degli operatori universitari a tutti i livelli e verso il mondo scientifico e verso il Paese più in generale, come pure alla più ampia trasparenza della vita universitaria.

Nell'articolo 5, poi, viene altresì innovata la composizione della commissione per i concorsi a ricercatore universitario, con l'inclusione, in essa, di un ricercatore universitario e la valorizzazione, a tal uopo, della esperienza acquisita con la partecipazione ad un corso di dottorato di ricerca e col conseguimento del relativo titolo di dottore di ricerca.

La serie degli articoli è chiusa dall'articolo 6, recante disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento fra l'ordinamento attualmente in vigore e le norme contemplate nel presente disegno di legge.

In conclusione, questa proposta è ben lungi dall'affrontare la vasta problematica che oggi ruota attorno alla vita dei nostri Atenei, al ruolo che essi debbono assolvere,

sia sotto il profilo di una didattica sempre più aggiornata sia sul piano di una ricerca scientifica sempre più competitiva, nell'Italia del duemila, alla loro proiezione nel sistema di integrazione europea e internazionale in rapida marcia, al rapporto pubblico-privato che sempre più prepotentemente verrà alla ribalta negli anni avvenire anche nel mondo universitario, alla cronica penuria delle risorse ad essi destinate, specie nel contesto economicamente sottosviluppato del Mezzogiorno d'Italia; nella misura, però, in cui essa tenda a sciogliere certi nodi che si sono andati aggrovigliando nella esperienza degli ultimi anni, sfociata nella vicenda tutt'altro che edificante della più recente tornata concorsuale, che tanta eco ha trovato nella stampa nazionale, e a rompere certi equilibri statici imperanti nel mondo accademico italiano, su cui non è riuscito ad incidere neppure l'ultimo provvedimento organico di legge assunto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonchè a ridimensionare il peso che in esso esercitano le oligarchie di potere oggi dominanti, il presente disegno di legge, configurandosi come logico e naturale corollario di quel provvedimento, può aprire spazi nuovi di responsabilizzazione e di partecipazione nella vita accademica italiana, allargando l'ambito di utilizzazione delle migliori energie presenti in essa e permettendo, quindi, all'istituzione universitaria di attrezzarsi al meglio per proiettarsi verso le sfide del terzo millennio.

Riteniamo infine necessario formulare alcune osservazioni sul disegno di legge (Atto Senato n. 1629) in tema di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria nel testo approvato dal Senato nella precedente legislatura (seduta dell'11 gennaio 1996).

In particolare, tale disegno di legge:

a) laddove prevede una complessa procedura per l'accesso al ruolo di professore universitario di prima e di seconda fascia, articolata su sessioni nazionali per la «qualificazione scientifica di primo livello» e - soprattutto - su successivi concorsi presso ogni sede universitaria per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima fascia,

nonchè su sessioni nazionali «per la qualificazione scientifica di secondo livello» e su successivi concorsi - sempre in sede locale - per la copertura dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, appare inutilmente macchinoso, farraginoso e oscuro, «in un groviglio inattuabile di votazioni, sorteggi, incroci di responsabilità e di giudizi che è poco definire grottesco» (così SCHIAVONE, in *La Repubblica*, 27 dicembre 1995, pag. 11);

b) prevede una composizione delle commissioni giudicatrici per le qualificazioni scientifiche di primo e di secondo livello e per i successivi concorsi per la copertura di posti di prima e di seconda fascia che richiederebbe l'impegno quali commissari giudicanti - soprattutto per la seconda fase concorsuale - di migliaia di professori di ruolo, con conseguente completa paralisi dell'attività didattica e scientifica in tutti gli Atenei e, talora, impossibilità stessa di costituire le commissioni giudicatrici;

c) non tiene conto del fatto che i professori di ruolo di seconda fascia in servizio si troverebbero, da un lato, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici per le qualificazioni scientifiche di secondo livello e per la copertura dei posti di seconda fascia e, dall'altro, candidati per il conseguimento della qualificazione scientifica di primo livello e per l'assegnazione dei posti di ruolo di prima fascia;

d) riconferma l'anacronistica e irrazionale distinzione dei professori di ruolo in due fasce, ed anzi la aggrava mediante la previsione di un duplice e identico meccanismo concorsuale per la nomina a professore di prima fascia (ordinario) e a professore di seconda fascia (associato), cioè per avere la stessa titolarità e «responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento» (articolo 12, comma 3, della legge n. 341 del 1990);

e) imporrebbe a migliaia di professori di ruolo di seconda fascia, lodevolmente impegnati da decenni nella ricerca scientifica e nella didattica, con funzioni sostanzialmente identiche a quelle svolte dai professori di prima fascia, un sistema di doppia selezione nazionale e locale per diventare professori di prima fascia, prevedendo addi-

rittura, anche per loro, «una prova didattica pubblica» per l'accesso alla prima fascia e ignorando così che, ai sensi della vigente legislazione, i professori di seconda fascia

svolgono già le stesse funzioni didattiche di quelli di prima fascia (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, legge n. 341 del 1990).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del ruolo unico
dei professori universitari)*

1. È istituito il ruolo unico dei professori universitari, nel quale, in sede di prima applicazione della presente legge, sono inquadrati i professori universitari di ruolo della prima fascia (ordinari), come definita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i professori universitari di ruolo della seconda fascia (associati), come definita dal predetto articolo, i quali abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità giuridica nel ruolo non inferiore a nove anni. I professori di ruolo di prima e di seconda fascia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non volessero transitare nel ruolo unico dei professori universitari, mantengono *ad personam*, la qualifica e lo stato giuridico di appartenenza, nonché il trattamento economico in godimento.

2. I professori associati in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato l'anzianità richiesta dal comma 1 conservano la posizione in ruolo e lo stato giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari nella sede universitaria di appartenenza all'atto del raggiungimento di detta anzianità. La fascia dei professori associati e, pertanto, trasformata in contingente ad esaurimento.

3. Le Università, effettuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni di inquadramento di cui al comma 1, determinano entro i successivi sei mesi l'organico dei professori del ruolo unico, globalmente e per ogni settore scientifico disciplinare, tenendo anche conto dei

posti di ruolo ancora ricoperti da professori di prima e di seconda fascia.

4. Lo stato giuridico dei professori universitari del ruolo unico è disciplinato, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni e integrazioni. La progressione economica nel ruolo unico dei professori universitari è determinata dalle disposizioni già vigenti per i professori ordinari. Sono abrogati gli articoli 6, 16, 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con quelle di cui alla presente legge.

5. In tutte le leggi, le espressioni: «professore universitario ordinario» e «professore universitario associato», sono sostituite dalla seguente: «professore universitario di ruolo».

6. Ferma restando l'unicità della qualifica dei professori universitari del ruolo unico così come definita nei commi da 1 a 5, le università, qualora lo richiedano specifiche esigenze organizzative di strutture didattico scientifiche, riservano l'esercizio di funzioni di direzione e di coordinamento a professori selezionati in virtù di criteri stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche, in compiti organizzativi interni e nella partecipazione agli organi collegiali e di governo degli Atenei, e, a parità di merito, sull'anzianità di ruolo.

Art. 2.

(Promozione e verifica della produzione scientifica del professore di ruolo)

1. Il professore universitario di ruolo è tenuto a presentare ogni cinque anni al Consiglio di Facoltà a cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del quinquennio stesso, corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il Dipartimento o l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.

2. Il Consiglio di Facoltà procede alla verifica dell'attività scientifica del professore e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al Senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per la ricerca.

3. Le relazioni sul lavoro scientifico svolto, sia quelle individuali sia quelle collettive predisposte dalle Facoltà universitarie e dagli Atenei, vengono tutte pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

(Bandi di concorso per l'accesso al ruolo unico dei professori universitari)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», bandisce concorsi pubblici nazionali per il reclutamento dei professori universitari del ruolo unico. I concorsi sono banditi di norma ogni tre anni. Il Ministro in presenza di specifiche esigenze, può, sentito il Consiglio universitario nazionale, bandire i concorsi a scadenze più brevi.

2. I posti di professore universitario del ruolo unico previsti dall'organico di ciascun Ateneo, che non siano coperti entro un triennio dalla vacanza mediante chiamata ovvero per trasferimento, sono soppressi e viene corrispondentemente ridotto l'organico di Ateneo.

3. L'albo degli idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo unico, di cui al successivo articolo 4, può essere utilizzato anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla emanazione del bando di concorso.

Art. 4.

(Reclutamento dei professori universitari del ruolo unico)

1. Il reclutamento dei professori universitari del ruolo unico avviene mediante con-

corso pubblico nazionale di idoneità per titoli scientifici e, quando ricorrano, per titoli didattici.

2. Le commissioni giudicatrici nel concorso per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di professore universitario del ruolo unico sono costituite da tutti i professori universitari del ruolo unico, nonchè dai professori ordinari ancora in servizio o fuori ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare di pertinenza. Qualora i commissari risultassero, per un settore scientifico-disciplinare, in numero inferiore a dieci, il Ministro ne integra il numero con professori universitari del ruolo unico o di professori ordinari in servizio o fuori ruolo di settore scientifico-disciplinare strettamente affine scelti mediante sorteggio.

3. I candidati, che possono partecipare al concorso per un solo settore scientifico-disciplinare per ciascuna tornata concorsuale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il concorso finanziario dell'Università di eventuale appartenenza, rimettono le loro pubblicazioni, un *curriculum vitae* e, se ricercatori universitari, un attestato della Facoltà di appartenenza sull'attività didattica svolta a tutti i componenti la commissione giudicatrice di pertinenza, così come prevista nel comma 2. Con regolamento da emanare da parte del Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di deposito e invio dei titoli da parte dei candidati.

4. Il giudizio di ciascun commissario, da formularsi individualmente al di fuori di ogni visione collegiale e da prodursi entro sei mesi dalla pubblicazione del bando concorsuale, verte sulla produzione scientifica, sull'eventuale attività didattica e sul *curriculum* di ciascun candidato, nonchè su ogni altro eventuale titolo presentato. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Al giudizio analitico deve fare seguito un giudizio sintetico, in cui il commissario esprime in

modo netto ed inequivoco il suo giudizio circa l'idoneità scientifica ed, eventualmente, didattica del candidato.

5. I giudizi di cui al comma 4 sono individualmente rimessi, nel successivo termine di trenta giorni, al Ministro il quale, nel termine dei successivi novanta giorni provvede ad inserire negli albi di idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo unico di cui al comma 6, i candidati che abbiano ricevuto la maggioranza assoluta di giudizi positivi. Il Ministro provvede, altresì, a definire una graduatoria degli idonei sulla base del numero di giudizi positivi ricevuti da ciascun candidato. I giudizi formulati dai singoli commissari sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

6. Sono istituiti albi nazionali di idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo unico articolati per singoli settori scientifico-disciplinari, in cui sono inseriti, in rigoroso ordine cronologico e sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 5 e, in caso di parità, sulla base della pregressa anzianità in ruolo e, ancora in caso di parità, sulla base dell'anzianità anagrafica, i candidati dichiarati idonei ai sensi del medesimo comma 5. Da tali albi le Facoltà universitarie effettuano le chiamate, sulla base dei rispettivi piani quadriennali di sviluppo e delle esigenze di copertura di posti in organico, per la copertura dei posti disponibili di professore universitario del ruolo unico, nel rigoroso rispetto dell'ordine di priorità di ciascun albo. Effettuata la chiamata, l'idoneo che accetta viene inquadrato, con decreto con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inquadramento, nel ruolo unico dei professori universitari per il settore scientifico-disciplinare di pertinenza. L'iscrizione all'albo degli idonei non comporta decadenza e rimane costante anche in caso di rifiuto, da parte dell'iscritto, della chiamata della Facoltà. L'iscrizione, inoltre, non comporta alcun diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari fino alla chiamata da parte di una Facoltà e alla successiva nomina.

Art. 5.

(Disposizioni sui concorsi a ricercatore universitario)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore delle Università sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, ed in particolare:

a) da due professori di ruolo, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio di Facoltà fra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso;

b) da due professori di ruolo, di cui uno effettivo e uno supplente, e da due ricercatori, di cui uno effettivo e uno supplente, estratti a sorte tra tutti i professori e ricercatori di ruolo afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso.

2. Il titolo di dottore di ricerca è valutato nei concorsi per ricercatore nelle Università con un punteggio pari al 50 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli scientifici e didattici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

3. Restano ferme, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a posti di ricercatore universitario.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento)

1. Sono portati a compimento, secondo le norme previste nei bandi, i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppresse le parole: «di norma».

3. Fermo restando che sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle di cui

alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi in materia di università.

4. Non si applicano al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Nella predisposizione del bilancio annuale le Università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale docente, tenendo anche conto degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori universitari di prima e di seconda fascia nel ruolo unico dei professori universitari. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori di ruolo nel ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere, su richiesta, coperti utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle Università di cui al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

